

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 67° - Numero 39

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 23 agosto 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 21 agosto 2013, n. 16.

**Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali . . . pag. 2**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 21 agosto 2013, n. 16.

**Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

### *Contributi in favore di enti*

1. Il comma 2 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

"3 bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente."

3. Al comma 4 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni le parole "all'allegato "1" della" sono sostituite dalla parola "alla".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti commi:

"8 bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per

materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8 ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8 quater. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.

8 quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto."

5. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 8 ter dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 2.

### *Interventi in favore di enti teatrali*

1. Alla spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, dal comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui all'allegato 1 alla medesima legge, come rideterminata in applicazione del comma 2 dello stesso articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377314 'Teatro Stabile di Catania' + 200 migliaia di euro;

b) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377316 'Teatro Massimo Bellini di Catania' + 300 migliaia di euro;

c) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377317 'Teatro di Messina' + 200 migliaia di euro;

d) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377318 'Teatro Biondo Stabile di Palermo' + 300 migliaia di euro;

e) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377726 'Contributi INDA' + 200 migliaia di euro;

f) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473707 'FOSS di Palermo' + 300 migliaia di euro;

g) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473708 'Teatro Massimo di Palermo' + 300 migliaia di euro.

2. Alla tabella G di cui al comma 6 dell'articolo 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2013, le seguenti variazioni:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 378118 + 200 migliaia di euro.

3. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

#### Art. 3.

##### *Interventi in favore delle province regionali*

1. All'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "44.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "49.000 migliaia di euro";

b) al comma 4 è soppressa la lettera h);

c) alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole "Sono, inoltre, abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve o criteri di assegnazione specifici a valere sul fondo delle autonomie locali per le province regionali".

#### Art. 4.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 agosto 2013.

Assessore regionale per l'economia

CROCETTA  
BIANCHI

#### NOTE

##### **Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5:

L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Trasferimenti annuali in favore di enti.* – 1. La Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.

3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse pubbliche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, con il presente articolo ed ove non già previsto dalla vigente legislazione di settore, sono determinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa.

3 bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.".

4. A tal fine gli enti di cui alla presente legge nonché quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione regionale, sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme e previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio, un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo;

b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l'erogazione del saldo.

5. Nel programma analitico dovrà darsi risalto, in particolare, ai servizi da offrire alla rispettiva utenza e alle spese da sostenere per il funzionamento dell'ente.

6. In ordine ai bilanci, gli enti devono evidenziare con chiarezza, sia nel piano analitico del programma, sia nel preventivo e nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale, ed, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.

7. Ai fini del saldo è necessario che contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l'anno precedente, in coerenza con l'attività programmata per l'anno di riferimento e relativamente all'attività programmata in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione:

1) richiesta di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;

2) dettagliata relazione dell'attività svolta alla data di approvazione dei bilanci consuntivi dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quietanzate ed in copia conforme all'originale ed eventuale materiale a stampa realizzato, inviti, manifesti, ai quali dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:

— che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a carico del contributo è conservata presso la sede dell'ente;

— che per le spese giustificative del contributo e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

8. Sul contributo possono gravare le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento saranno poste in relazione alle iniziative effettuate, intendendo con ciò che in caso di ridotta attività dell'ente, l'Assessorato erogatore si riserva di valutare se le stesse siano del tutto giustificate.

«8 bis. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (beni culturali e identità siciliana; famiglia, politiche sociali e

lavoro; infrastrutture e mobilità; istruzione e formazione professionale; risorse agricole e alimentari; salute; turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8 ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8 quater. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.

8 quinquies. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto.

9. Qualora, il rispettivo ramo dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla relativa spesa accerti che il finanziamento concesso non risponda ai requisiti di efficacia, di efficienza e di economicità ovvero non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma a suo tempo previsto non sia stato realizzato, procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto eventualmente erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati.

10. Per quanto non già previsto ai commi precedenti, la concessione dei contributi agli enti, pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dei singoli rami dell'amministrazione regionale di specifici criteri e modalità relativi ai rispettivi settori d'intervento cui i contributi sono diretti, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per i capitoli relativi ai trasferimenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

12. L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è abrogato.

13. La lettera h) dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.».

#### Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

«Rifinanziamento leggi di spesa. - 1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per l'anno 2013, di 53.743 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 47.660 migliaia di euro per l'anno 2015.

2. Per l'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, è ridotta dell'importo di 110.000 migliaia di euro, come riportato nella colonna A dell'Allegato 1, nelle more dell'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2012.

3. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione di cui al comma 2, stimato in 110.000 migliaia di euro, è destinato al ripristino della autorizzazione di spesa ridotta ai sensi del comma 2.

4. Qualora dovesse accertarsi un risparmio di spesa di cui al comma 3 per un importo inferiore a 110.000 migliaia di euro, lo stesso sarà destinato al ripristino della autorizzazione di spesa in misura proporzionale alle riduzioni operate ai sensi del comma 2.

5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.»

All'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377314 'Teatro Stabile di Catania' + 200 migliaia di euro;

b) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377316 'Teatro Massimo Bellini di Catania' + 300 migliaia di euro;

c) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377317 'Teatro di Messina' + 200 migliaia di euro;

d) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377318 'Teatro Biondo Stabile di Palermo' + 300 migliaia di euro;

e) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377726 'Contributi INDA' + 200 migliaia di euro;

f) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473707 'FOSS di Palermo' + 300 migliaia di euro;

g) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473708 'Teatro Massimo di Palermo' + 300 migliaia di euro.».

#### Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

«Fondi globali e tabelle. - 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2013, nell'allegata tabella "C".

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella "D" sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella "E" sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella "F" sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella "G".

Alla tabella G sono apportate le seguenti variazioni:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 378118 + 200 migliaia di euro.».

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella "I".

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella "L".

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.».

#### Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate da comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali. - 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni il fondo delle autonomie locali per l'anno 2013 è quantificato in 651.000 migliaia di euro di cui 49.000 migliaia di euro destinate alle province regionali e

180.000 migliaia di euro destinate a spese di investimenti dei comuni. Il fondo è comprensivo delle somme dovute a titolo di compensazione per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, quantificate in complessive 101.000 migliaia di euro.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - dipartimento regionale delle autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari ad un quinto del fondo ordinario di parte corrente al netto di tutte le riserve. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e delle somme di cui al secondo periodo del comma 1, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono garantite, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'anno 2013, le seguenti riserve, che sono erogate in trimestralità come indicato al comma 2:

a) contributi ai comuni delle isole minori di cui al comma 1-bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 11.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013;

f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a supporto dell'attività dei comuni approvati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

g) contributi previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro. Le risorse accantonate per le predette finalità sul fondo delle autonomie locali per l'anno 2012 sono ripartite ed assegnate nella medesima misura dell'anno precedente;

h) *soppressa*;

i) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

m) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

n) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa di 15.000 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1, capitolo 182519), di cui 5.000 migliaia di euro a valere sul fondo di cui al comma 1 per la parte riferita ai comuni.

6. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da asse-

gnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelle disposte con il presente articolo. È, altresì, abrogato il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Sono, inoltre, abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve o criteri di assegnazione specifici a valere sul fondo delle autonomie locali per le province regionali.

8. Sono abrogati il comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.»

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 529

«Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta) su proposta dell'Assessore per l'economia (Bianchi) il 7 agosto 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 7 agosto 2013.

D.D.L. n. 521

«Interventi a favore di enti locali ed di altri enti con alte finalità sociali».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Falcone, D'Asero, Assenza, Germanà, Fontana, Alongi, Cascio Francesco, Vinciullo, Milazzo Giuseppe, Pogliese il 31 luglio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 6 agosto 2013.

D.D.L. n. 525

«Norme per il finanziamento di enti strumentali della Regione che svolgono attività di assistenza o a fini sociali e di interesse generale».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Dina, D'Agostino, Anselmo, Firetto, La Rocca Ruvolo, Micciché, Sorbello, Turano, Ragusa, Fiorenza, Lentini, Forzese, Pogliese il 5 agosto 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 6 agosto 2013.

D.D.L. n. 73

«Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Formica, Currenti, Ioppolo, Musumeci, Ruggirello il 2 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 7 agosto 2013.

D.D.L. n. 393

«Contributi ad enti, fondazioni, associazioni e altri organismi».

Iniziativa parlamentare: presentato dall'onorevole Turano il 13 maggio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 7 agosto 2013.

D.D.L. n. 448

«Norme in materia di erogazione dei contributi alle istituzioni culturali e sociali».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Ferrandelli, Anselmo, Cordaro, Clemente, Figuccia, Lentini, Lo Giudice, Lombardo, Milazzo Antonella, Milazzo Giuseppe il 4 giugno 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 7 agosto 2013.

Disegni di legge 529, 521, 525, 73, 393, 448 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 66 dell'8-9 agosto 2013.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 66 dell'8-9 agosto 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 66 dell'8-9 agosto 2013.

Relatore: Dina Antonino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 69 del 9 agosto 2013 e n. 70 del 12 agosto 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 70 del 12 agosto 2013.

(2013.33.2000)083

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**AVVISO** Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 1,15**

